

SCHEMA DI ACCORDO QUADRO

AI SENSI DELL'ART. 59 DEL D. LGS. N. 36/2023 AVENTE AD OGGETTO IL SERVIZIO DI SUPPORTO GIURIDICO AL RUP AI SENSI DELL'ART. 15 DEL D. LGS. N. 36/2023, IN RELAZIONE ALLE PROCEDURE DI COMPETENZA DEL CONSORZIO INTERCOMUNALE SERVIZI SOCIO-ASSISTENZIALI ZONA CUSIO PER IL PERIODO DAL 26.02.2025 AL 25.02.2028

CIG B5CA7869F3

Tra

Il **Consorzio Intercomunale Servizi Socio-Assistenziali Zona Cusio** (di seguito “**CISS**” o “il **Consorzio**” o, ancora, la “**Stazione Appaltante**”), C.F. 01608900039 e P.IVA 01608900039, con sede in Omegna, Via Mazzini n. 96, che interviene al presente atto in persona del Dott. Angelo Barbaglia, nato a Borgomanero, il 31.07.1962, C.F. BRBNGL62L31B019A, nella sua qualità di Direttore del Consorzio e munito dei necessari poteri,

e

Studio Legale Galbiati, Sacchi e Associati (di seguito, l’“**Appaltatore**” e, unitamente al **Consorzio**, le “**Parti**”), P. IVA n.11924530154, con studio in Milano, Via Durini n. 24 (di seguito anche GSA) che interviene al presente atto in persona di **Avv. Maria Cristina Colombo**, nata a Varese, in data 11/06/1967, C.F. CLMMCR67H51L682V, nella sua qualità di procuratore speciale e munito dei necessari poteri in virtù di procura speciale a firma del notaio Cesare Gattoni, in data 22/07/2014, registrata presso agenzia entrate di Milano, n.4 in data 24/07/2014, n. 16809 (**All. B**),

INDICE

<i>Art. 1.</i>	<i>Definizioni, riferimenti normativi e disposizioni preliminari.....</i>	2
<i>Art. 2.</i>	<i>Oggetto dell'Accordo Quadro e degli Appalti Specifici.....</i>	3
<i>Art. 3.</i>	<i>Durata dell'Accordo Quadro.....</i>	4
<i>Art. 4.</i>	<i>Valore Stimato dell'Accordo Quadro. Determinazione del valore degli Appalti Specifici. Opzione quinto d'obbligo.....</i>	5
<i>Art. 5.</i>	<i>Attivazione degli Appalti Specifici</i>	5
<i>Art. 6.</i>	<i>Obblighi dell'Appaltatore e di CISS</i>	6
<i>Art. 7.</i>	<i>Responsabilità dell'Appaltatore per il comportamento dei propri collaboratori.</i>	6
<i>Art. 8.</i>	<i>Responsabilità dell'Appaltatore. Copertura assicurativa.....</i>	6
<i>Art. 9.</i>	<i>Corrispettivo degli Appalti Specifici e relativa contabilizzazione</i>	6
<i>Art. 10.</i>	<i>Modalità di pagamento delle attività oggetto degli Appalti Specifici</i>	7
<i>Art. 11.</i>	<i>Revisione prezzi e equilibrio dell'Accordo Quadro e degli Appalti Specifici</i>	7
<i>Art. 12.</i>	<i>Modifica dell'Accordo Quadro e degli Appalti Specifici e cessione dei crediti.....</i>	8
<i>Art. 13.</i>	<i>Garanzia definitiva.....</i>	8
<i>Art. 14.</i>	<i>Subappalto. Divieto di cessione del contratto</i>	8
<i>Art. 15.</i>	<i>Risoluzione dell'Accordo Quadro e clausola risolutiva espressa</i>	8
<i>Art. 16.</i>	<i>Recesso da parte del Consorzio</i>	8
<i>Art. 17.</i>	<i>Foro competente.....</i>	8

<i>Art. 18.</i>	<i>Tracciabilità dei flussi finanziari</i>	9
<i>Art. 19.</i>	<i>Interpretazione dell'Accordo Quadro e degli Appalti Specifici</i>	9
<i>Art. 20.</i>	<i>Documenti che fanno parte dell'Accordo Quadro</i>	10
<i>Art. 21.</i>	<i>Riservatezza.....</i>	10
<i>Art. 22.</i>	<i>Comunicazioni e notificazioni</i>	10
<i>Art. 23.</i>	<i>Disposizioni finali</i>	10
<i>Art. 24.</i>	<i>Varie e disciplina della privacy.....</i>	11
<i>Art. 25.</i>	<i>Tutela dei dati personali.....</i>	11

PREMESSO CHE:

- (i) con affidamento diretto, CIG n. B5CA7869F3, effettuato attraverso la Piattaforma Appalti e contratti di Maggioli Spa è stato affidato l'accordo quadro per il servizio di supporto giuridico al RUP, con eventuali prestazioni di carattere economico finanziario, ai sensi dell'art. 15 del d. lgs. n. 36/2023, in relazione alle procedure di affidamento di contratti di competenza del Consorzio Intercomunale Servizi Socio-Assistenziali Zona Cusio per un periodo di trentasei mesi.
- (ii) con determina n. 41 del 26.02.2025 è stato assunto il provvedimento di stipula di Accordo Quadro, come *infra* definito, con lo Studio Legale Galbiati, Sacchi e Associati
- (iii) le verifiche, effettuate dalla Stazione Appaltante, hanno dato esito positivo;

Art. 1. Definizioni, riferimenti normativi e disposizioni preliminari

1.1. Ai fini del presente Contratto, ove non diversamente stabilito nel testo del presente documento, le seguenti parole, indicate con la lettera maiuscola, sia al singolare, che al plurale, avranno i seguenti significativi:

- (i) **Accordo Quadro:** il presente contratto normativo, comprensivo di tutti i suoi allegati tra cui vi è anche l'Elenco Prezzi, tra CISS e l'Appaltatore con lo scopo di stabilire le clausole relative agli Appalti Specifici che discendono dall'Accordo Quadro per tutta la durata del medesimo Accordo Quadro;
- (ii) **Appalto Specifico:** il contratto d'appalto discendente dall'Accordo Quadro che verrà gestito secondo le condizioni stabilite nell'Accordo Quadro ad eccezione delle specifiche operative per l'individuazione dell'oggetto delle attività di supporto al RUP, comunque rientranti tra quelle oggetto dell'Accordo Quadro;
- (iii) **Codice o Codice dei contratti pubblici:** il D. Lgs. n. 36/2023, come modificato dal D. Lgs. n. 209/2024;
- (iv) **Corrispettivo:** il prezzo che verrà versato da CISS all'Appaltatore in relazione alle attività di supporto al RUP oggetto di ciascun Appalto Specifico. Si precisa che la sommatoria dei Corrispettivi potrà anche non coincidere con il Valore Stimato dell'Accordo Quadro, come *infra* definito, fermo restando che la sommatoria dei Corrispettivi non potrà in ogni caso superare il Valore Stimato dell'Accordo Quadro;
- (v) **Elenco Prezzi:** l'elenco prezzi allegato al presente Accordo Quadro, applicabile al fine di determinare il Corrispettivo di ciascuna Appalto Specifico;
- (vi) **Equilibrio Contrattuale:** indica, ai sensi dell'art. 9, del D. Lgs. n. 36/2023, l'assenza di circostanze straordinarie e imprevedibili, estranee alla normale alea, all'ordinaria fluttuazione economica e al rischio di mercato, propri dell'Accordo Quadro, nell'ambito del

- quale non è garantita l'assunzione di Appalti Specifici in misura pari al Valore Stimato dell'Accordo Quadro;
- (vii) **Forza Maggiore:** fatti e/o atti che le Parti non avrebbero potuto prevedere al momento della sottoscrizione del Contratto, né prevenire con l'esercizio dell'ordinaria diligenza, tali da rendere oggettivamente impossibile, in tutto o in parte, in via temporanea o definitiva, l'adempimento delle obbligazioni ai sensi del Contratto;
- (viii) **Servizio di Supporto al RUP:** servizio di supporto giuridico-amministrativo al responsabile unico di progetto ai sensi dell'art. 15, comma 6, del D. Lgs. n. 36/2023 e dell'art. 3 del relativo All. I.2 del Codice dei contratti pubblici relativamente alle procedure di affidamento di contratti/accordi relativi alle attività del Consorzio, declinato, in termini di prestazioni, nelle fasi A, B e C del successivo art. 2;
- (ix) **Offerta:** l'offerta presentata dall'Appaltatore;
- (x) **RUP:** Responsabile Unico di Progetto che svolge i compiti di cui all'art. 15 del D. Lgs. n. 36/2023 e dell'Allegato I.2;
- (xi) **Valore Stimato dell'Accordo Quadro:** l'importo complessivo entro il quale il Consorzio potrà affidare Appalti Specifici.

Art. 2. Oggetto dell'Accordo Quadro e degli Appalti Specifici

2.1. Con il presente Accordo Quadro il Consorzio affida all'Appaltatore, che accetta, il Servizio di Supporto al RUP del CISS.

2.2. L'Appaltatore si impegna ad assicurare le prestazioni che di volta in volta si rendessero necessarie, come puntualmente individuate nell'ambito del singolo Appalto Specifico a seconda delle esigenze indicate dal Consorzio, tra quelle di seguito indicate:

- (i) **Fase A: assistenza nell'ambito degli atti prodromici all'attivazione delle procedure di affidamento dei servizi e atti di gara non di competenza della CUC.** La presente Fase riguarda la valutazione preliminare delle possibili modalità di gestione dei servizi, anche alla luce delle esigenze specifiche che verranno evidenziate da CISS. In tale fase potranno essere svolte le seguenti attività:
- a) riunioni con il Consorzio;
 - b) disamina della documentazione messa a disposizione da parte del Consorzio;
 - c) approfondimenti circa gli scenari ipotizzabili su un piano amministrativo;
 - d) una scheda operativa di riepilogo delle analisi effettuate e degli scenari gestionali praticabili in relazione al singolo servizio che deve essere affidato da CISS;
 - e) revisione sotto un profilo giuridico del capitolato speciale afferente la gestione del servizio;
 - f) predisposizione dello schema di contratto di gestione.

- (ii) **Fase B: assistenza per problematiche post gara e nella fase esecutiva in relazione ai servizi gestiti dal Consorzio:**

- a) disamina questioni poste dal Consorzio;
- b) diamina documenti messi a disposizione da parte del Consorzio;
- c) approfondimenti e analisi scritte inerenti le problematiche poste dal Consorzio;
- d) redazione e revisione di eventuali bozze di atti e provvedimenti sotto il profilo giuridico.

(iii) Fase C: assistenza in relazione ad eventuali procedure afferenti l'applicazione del Codice del Terzo Settore escluse dal Codice dei contratti pubblici.

- a) riunioni con CISS;
- b) disamina della documentazione messa a disposizione da parte del Consorzio;
- c) approfondimenti inerenti le problematiche poste dal Consorzio;
- d) redazione e revisione di eventuali proposte di atti ponte;
- e) assistenza in relazione agli atti di eventuali procedure regolate dal Codice del Terzo Settore.

2.3. L'attività di supporto riguarda aspetti di carattere giuridico e legale di diritto amministrativo. Non rientrano nell'ambito dell'attività oggetto della presente proposta l'analisi e l'approfondimento di specifiche questioni natura economico-finanziaria, tecnica, ambientale, contabile, valutativa e fiscale, che dovranno se del caso, essere oggetto di incarico a parte.

2.4. Resta esclusa dall'Accordo Quadro l'assistenza rispetto a profili pratico/operativi afferenti l'utilizzo di piattaforme per la gestione della procedura di affidamento di procedure ad evidenza pubblica o affidamenti diretti. Il Servizio di Supporto al RUP verrà svolto risolvendo le problematiche oggetto degli Appalti Specifici in via telematica e telefonica, ovvero attraverso riunioni dirette con il Consorzio.

2.5. L'Accordo Quadro regolamenta, ai sensi dell'art. 59 del Codice dei contratti pubblici, mediante condizioni generali pattuite in via preventiva, gli eventuali futuri Appalti Specifici che saranno emessi nel corso di durata dell'Accordo medesimo, conformemente a quanto stabilito nel presente Accordo Quadro.

2.6. L'Accordo Quadro è con un unico operatore economico.

2.7. Con la sottoscrizione dell'Accordo Quadro, l'Appaltatore si impegna ad assicurare le prestazioni che di volta in volta si renderanno necessarie, tra quelle suscettibili di affidamento in quanto rientranti nel novero di quelle indicate nel precedente punto 2.2. I Servizi di Supporto al RUP oggetto di affidamento saranno puntualmente individuati nell'ambito del singolo Appalto Specifico.

2.8. La stipula dell'Accordo Quadro non costituisce alcun impegno di CISS ad attivare gli Appalti Specifici ovvero una quota minima di Appalti Specifici o, ancora, ad affidare Appalti Specifici per un valore minimo. Pertanto, l'Appaltatore non ha diritto ad avanzare pretese di alcun genere qualora non si proceda all'attivazione degli Appalti Specifici o all'attivazione di Appalti Specifici in misura inferiore al Valore Stimato dell'Accordo Quadro o, ancora, all'attivazione di Appalti Specifici in misura inferiore a quanto dallo stesso Appaltatore ipotizzato in sede di formulazione dell'Offerta.

Art. 3. Durata dell'Accordo Quadro

3.1. L'Accordo Quadro produrrà effetti a partire dalla sottoscrizione delle Parti e avrà durata pari a trentasei mesi.

3.2. Tale durata massima costituisce il limite entro il quale CISS potrà attivare gli Appalti Specifici. I singoli Appalti Specifici potranno avere termine anche successivamente alla scadenza dell'Accordo Quadro.

3.3. In ragione, dunque, di quanto previsto al precedente art. 3.2, l'Accordo Quadro avrà efficacia e regolerà anche gli Appalti Specifici attivati prima della scadenza di cui all'art. 3.1 che precede, ma aventi termine di conclusione successivo a detta scadenza.

3.4. Salvo quanto previsto al precedente art. 3.3, alla scadenza di cui all'art. 3.1, l'Accordo Quadro cesserà di avere efficacia. L'Accordo Quadro può concludersi prima della scadenza indicata al

precedente art. 3.1, qualora il totale del valore degli Appalti Specifici aggiudicati raggiunga l'ammontare del Valore Stimato dell'Accordo Quadro.

Art. 4. Valore Stimato dell'Accordo Quadro. Determinazione del valore degli Appalti Specifici. Opzione quinto d'obbligo

4.1. Nel periodo di durata dell'Accordo Quadro potranno essere assegnati all'operatore economico aggiudicatario, Appalti Specifici, secondo l'oggetto sopra delineato, fino alla concorrenza dell'importo complessivo di totali **Euro 139.000**, IVA e Cassa di previdenza professionale esclusi. Tale importo costituisce il Valore Stimato dell'Accordo Quadro ai sensi dell'art. 14, comma 16, del Codice dei contratti pubblici.

4.2. Trattandosi di prestazione professionale, non vi sono costi della manodopera da scorporare dal Valore Stimato dell'Accordo Quadro.

4.3. La determinazione del valore di ciascun Appalto Specifico avviene utilizzando i prezzi indicati nell'Elenco Prezzi, applicate alle fasi di attività indicate nel precedente art. 2.2 oggetto via via di richiesta del Consorzio.

Art. 5. Attivazione degli Appalti Specifici

5.1. L'affidamento di ciascun Appalto Specifico avverrà a seguito di individuazione specifica, da parte di CISS, del Servizio di Supporto al RUP da attivare attraverso apposita determinazione, avente ad ogni fine valenza anche di decisione di contrarre. A tale fine, il Consorzio invierà alla PEC indicata dell'Appaltatore di cui al successivo art. 22 del presente Accordo Quadro il dettaglio dei Servizi di Supporto al RUP da eseguire.

Ricevuta la comunicazione PEC di cui sopra, l'Appaltatore dovrà, tempestivamente e comunque entro cinque (5) giorni naturali e consecutivi, comunicare, tramite PEC all'indirizzo del Consorzio indicato al successivo art. 22 del presente Accordo Quadro, l'accettazione del Servizio di Supporto al RUP. La ricezione di tale comunicazione da parte di CISS costituisce contratto.

Nel caso in cui, ai fini dell'accettazione del Servizio di Supporto al RUP, l'Appaltatore necessitasse, sulla scorta di quanto comunicato dal Consorzio, di informazioni complementari, l'Appaltatore stesso comunicherà tempestivamente tale necessità a CISS all'indirizzo PEC sopra indicato. Il Consorzio si impegna ad evadere la richiesta dell'Appaltatore nel tempo più celere possibile. Ad esito dell'invio delle informazioni aggiuntive, l'Appaltatore dovrà comunicare l'accettazione del Servizio di Supporto al RUP, contenente le indicazioni di cui sopra, nei successivi cinque giorni naturali e consecutivi.

5.2. In relazione a ciascun Appalto Specifico:

- (i)** i tempi e le modalità di pagamento saranno quelle indicate al successivo art. 10
- (ii)** le informazioni relative alla tracciabilità dei flussi finanziari ai sensi e per gli effetti dell'art. 3 della Legge 13 agosto 2010 n. 136 e s.m.i., saranno quelle indicate nel presente Accordo Quadro, salvo comunicazione di aggiornamento in corso di esecuzione da parte dell'Appaltatore;
- (iii)** verrà assunto un CIG in conformità alle indicazioni di ANAC in tema di codice identificativo gara nel caso di accordi quadro.

Art. 6. Obblighi dell'Appaltatore e di CISS

6.1. Fermo quanto previsto dal presente Accordo Quadro, l'Appaltatore organizza il Servizio di Supporto al RUP mediante la messa a disposizione di un *team* di lavoro adeguato alle tematiche oggetto di ciascun Appalto Specifico. L'Appaltatore manterrà strettamente confidenziali le informazioni ricevute, che verranno utilizzate esclusivamente ai fini dell'espletamento del servizio. Lo svolgimento delle attività dell'Appaltatore avverrà nel rispetto della Legge n. 247/2012 e del Codice Deontologico Forense.

6.2. Per l'espletamento delle attività oggetto dell'Accordo Quadro, il Consorzio metterà a disposizione i dati e le informazioni necessari, presterà la sua collaborazione per la definizione ed individuazione delle problematiche di natura tecnica connesse all'espletamento del Servizio di Supporto al RUP.

6.3. In tale contesto, l'Appaltatore:

- (i)** assume tutte le funzioni di organizzazione delle attività oggetto dei Servizi di Supporto al RUP, con piena autonomia giuridica, tecnica e gestionale;
- (ii)** dovrà conservare, per tutta la durata dell'Accordo Quadro, le autorizzazioni, le attestazioni e i requisiti di legge per l'esecuzione dell'Accordo Quadro;
- (iii)** compatibilmente con la natura del Servizio di Supporto al RUP, si impegna a rispettare l'art. 102 del Codice dei contratti pubblici.

Art. 7. Responsabilità dell'Appaltatore per il comportamento dei propri collaboratori.

7.1. I collaboratori dell'Appaltatore devono essere in possesso dei requisiti professionali richiesti e devono tenere un comportamento improntato alla normale educazione e correttezza ed agire sempre, in ogni caso, con la diligenza professionale specifica.

7.2. L'Appaltatore è responsabile del comportamento dei suoi collaboratori.

Art. 8. Responsabilità dell'Appaltatore. Copertura assicurativa

8.1. La responsabilità dell'Appaltatore è regolata dalle disposizioni normativi vigenti in tema di responsabilità professionale forense.

8.2. L'Appaltatore ha stipulato con una primaria compagnia assicurativa idonea copertura assicurativa, dello studio legale Galbiati, Sacchi e ass. (P.IVA 11924530154) - Polizza n. ICNF000001.168821 prop. 0000451656 stipulata con AIG Europe S.A. - Intermediario: Aon Spa – Cod. 0270_ Massimale RC Professionale € 10.000.000,00 con scadenza 31/12/2025 (con rinnovo annuale). L'Appaltatore è tenuto, pena la risoluzione *ex art. 1456 cod. civ.* dell'Accordo Quadro e degli Appalti Specifici eventualmente in corso, a mantenere in essere la polizza assicurativa per l'intera durata del contratto.

8.3. In assenza di detta polizza, CISS non potrà affidare alcun Appalto Specifico.

Art. 9. Corrispettivo degli Appalti Specifici e relativa contabilizzazione

9.1. I corrispettivi per ciascun Appalto Specifico verranno determinati sulla base dell'Elenco Prezzi e rappresentano quindi un vincolo per l'Appaltatore stesso, tenendo conto delle prestazioni oggetto di ciascun Appalto Specifico.

9.2. Per ogni singolo Appalto Specifico, le prestazioni saranno contabilizzate a misura, secondo le

attività effettivamente eseguite, in base all’Elenco Prezzi.

Art. 10. Modalità di pagamento delle attività oggetto degli Appalti Specifici

10.1. Il pagamento delle prestazioni avverrà a saldo al termine dell’esecuzione di ogni Fase oggetto di ciascun Appalto Specifico. Il pagamento delle prestazioni avverrà a saldo al termine dell’esecuzione di ciascuna Fase che compone l’Appalto Specifico, ad eccezione della Fase C che, ove attivata, verrà pagata in relazione alle effettive attività svolte.

10.2. L’Appaltatore emette fattura elettronica al momento della conclusione di ciascuna fase che caratterizza in singolo Appalto Specifico. Nel caso di attivazione della Fase C indicata all’art. 2.2 che precede, la fattura elettronica verrà emessa in relazione alle attività effettivamente svolte.

Art. 11. Revisione prezzi e equilibrio dell’Accordo Quadro e degli Appalti Specifici

11.1. Ai sensi dell’art. 60 del D. Lgs. n. 36/2023 si precisa che, qualora nel corso di esecuzione dell’Accordo Quadro si verificasse una variazione, in aumento o in diminuzione, del costo delle prestazioni oggetto dell’Accordo Quadro e/o degli Appalti Specifici superiore al 5% (cinque per cento), dell’importo complessivo dell’Accordo Quadro o del singolo Appalto Specifico, i prezzi sono aggiornati, nella misura a dell’80% (ottanta per cento) della variazione, in relazione alle prestazioni da eseguire. Ai fini del calcolo della variazione dei prezzi si utilizzano gli indici indicati dall’art. 60, comma 3, lett. b), del Codice dei contratti pubblici. In particolare, ai sensi dell’art. 10 dell’Allegato II-bis al Codice dei contratti pubblici, trova applicazione l’indice dei prezzi alla produzione dei servizi (valori degli indici “business” to “business”) presenti sul portale istituzionale ISTAT. Ciò in ragione degli abbinamenti risultanti dalle tabelle D e D.1 del citato Allegato II-bis per il codice CPV 79100000-5 “*Servizi giuridici*”. La verifica di variazione avverrà con cadenza non superiore a quella di aggiornamento dell’indice ISTAT anzidetto, in conformità agli artt. 3, comma 1, e 12, comma 1, dell’Allegato II-bis al Codice dei contratti pubblici. In caso di variazione rilevante ai fini dell’applicazione della presente clausola, il Consorzio comunicherà i prezzi aggiornati indicati nell’Elenco Prezzi che verranno applicati in relazione agli Appalti Specifici attivati successivamente alla rilevazione della variazione rilevante o, se già attivati appositi Appalti Specifici, alle prestazioni non ancora eseguite.

11.2. In attuazione dell’art. 9 del Codice dei contratti pubblici, si segnala altresì che a fronte di situazioni di forza maggiore oppure di circostanze sopravvenute del tutto imprevedibili, potrà essere attivato il meccanismo di riequilibrio che segue, purché dette circostanze o situazioni di forza maggiore abbiano un impatto effettivo e concreto sull’equilibrio originario. Al verificarsi di una circostanza di forza maggiore o di una circostanza imprevedibile, l’Appaltatore dovrà presentare istanza di riequilibrio allegando alla stessa le verifiche economico finanziarie effettuate al fine di rendere evidente lo squilibrio verificatosi, nonché documentazione idonea ad evidenziare l’impatto effettivo e concreto sul Contratto. Il Consorzio dovrà, per il tramite del RUP, giungere alla definizione di un nuovo accordo entro i successivi 30 giorni. In tal caso, l’Accordo Quadro e/o l’Appalto Specifico verrà modificato con apposito accordo scritto tra le parti. In caso di mancato accordo ovvero in mancanza di proposta nel termine anzidetto, l’Appaltatore potrà agire in giudizio per ottenere il riequilibrio del Contratto. È esclusa qualunque facoltà di recesso/risoluzione, fatto salvo quanto previsto dall’art. 2, comma 2, dell’Allegato II-bis al Codice dei contratti pubblici. Nelle more della definizione dell’accordo di riequilibrio o in pendenza del giudizio, il Servizio potrà essere

sospeso solo ed esclusivamente qualora le situazioni di forza maggiore oppure di circostanze sopravvenute del tutto imprevedibili impediscano, in tutto o in parte, di poter dare corso al servizio stesso.

Art. 12. Modifica dell'Accordo Quadro e degli Appalti Specifici e cessione dei crediti

12.1. CISS può apportare modifiche all'Accordo Quadro e/o agli appalti specifici solo nei casi stabiliti dall'art. 120, comma 1, del Codice dei contratti pubblici e feri i limiti stabiliti da tale norma.

12.2. La cessione dei crediti rinvenienti dagli Appalti Specifici è ammessa con le modalità di cui all'art. 120, comma 12, del Codice dei contratti pubblici e alle condizioni previste dall'art. 6 dell'Allegato II.14 al Codice dei contratti pubblici.

Art. 13. Garanzia definitiva

Non viene richiesta la garanzia definitiva di cui all'art. 53 del Codice dei contratti pubblici, in ragione della copertura assicurativa professionale obbligatoria di cui dispone l'Appaltatore.

Art. 14. Subappalto. Divieto di cessione del contratto

14.1. Il subappalto è regolato dall'art. 119 del Codice dei contratti pubblici.

14.2. In caso di subappalto non autorizzato, l'Accordo Quadro e gli eventuali Appalti Specifici in corso saranno risolti di diritto ai sensi dell'art. 1456 cod. civ..

Art. 15. Risoluzione dell'Accordo Quadro e clausola risolutiva espressa

15.1. Il Consorzio può chiedere la risoluzione dell'Accordo Quadro prima della sua naturale scadenza, nei casi e con le modalità previste dall'art. 122 del Codice dei contratti pubblici.

15.2. Sempre nei casi e con le modalità previste dall'art. 122 del Codice dei contratti pubblici, il Consorzio potrà disporre la risoluzione degli Appalti Specifici.

Art. 16. Recesso da parte del Consorzio

Il solo Consorzio può recedere dall'Accordo Quadro e dagli Appalti Specifici. Nel caso di recesso dall'Accordo Quadro, nulla sarà dovuto all'Appaltatore, trattandosi di contratto normativo. Viceversa, nel caso di recesso dall'Appalto Specifico, anche se è stata iniziata la prestazione, si applicherà l'art. 123 del D. Lgs. n. 50/2016. Nel caso di recesso dal solo Accordo Quadro, l'Appaltatore potrà portare a compimento l'esecuzione degli Appalti Specifici in essere alla data di efficacia del recesso.

Art. 17. Foro competente

Per ogni controversia si considera competente in via esclusiva il Foro di Verbania. Non è ammesso l'arbitrato.

Art. 18. Tracciabilità dei flussi finanziari

18.1. L'Appaltatore assume tutti gli obblighi di tracciabilità dei flussi finanziari di cui all'art. 3 della legge 13 agosto 2010 n. 136 e successive modifiche. L'Appaltatore si impegna a dare immediata comunicazione alla Stazione Appaltante ed alla Prefettura- competente della notizia dell'inadempimento della propria controparte (subappaltatore/ subcontraente) agli obblighi di tracciabilità finanziaria.

18.2. Il bonifico ovvero gli altri strumenti di pagamento di cui sopra riporteranno il Codice Identificativo di Gara (CIG) attribuito dall'ANAC e discendente dal CIG dell'accordo quadro.

18.3. I pagamenti avverranno sul conto corrente dedicato n. 000043352814- BPer – Sede di Milano Moscova - Cod. ABI 05387, Cod. CAB 01615, Cod. CIN O - Cod. IBAN IT47O0538701615000043352814 intestato allo Studio Legale Galbiati, Sacchi e Associati, e destinato per tutte le commesse pubbliche o concessioni di finanziamento da Enti Pubblici.

18.4. L'Appaltatore ha dichiarato che sono delegati ad operare sul proprio conto corrente i seguenti soggetti:

- Socio fondatore **Aldo Giuseppe Sacchi**, nato a Milano, il 2 maggio 1960, C.F.: SCCLGS60E02F205L, residente in Milano, Via Passione n. 9;
- Socio fondatore **Maurizio Galbiati**, nato a Gallarate, il 23 aprile 1959, C.F.: GLBMRZ59D23D869C, residente in Bogogno, Via Sant'Isidoro n. 9;
- Socia con poteri di rappresentanza dello studio, giusta procura notarile **Maria Cristina Colombo**, nata a Varese, l'11 giugno 1967, C.F.: CLMMCR67H51L682V, residente in Varese, via Miogni

18.5. L'Appaltatore assume, pertanto, espressamente tutti gli obblighi di tracciabilità dei flussi finanziari stabiliti a proprio carico dall'art. 3 della Legge 13 agosto 2010 n. 136 e dalle disposizioni interpretative, attuative e modificate di cui agli artt. 6 e 7 del Decreto-legge 12 novembre 2010 n. 187, nonché l'impegno a comunicare ogni eventuale variazione dei dati sopra indicati.

18.6. L'Appaltatore assume l'obbligo di inserire nei contratti sottoscritti con i subappaltatori e i subcontraenti della filiera delle imprese a qualsiasi titolo interessate all'esecuzione dell'appalto, a pena di nullità assoluta, apposita clausola con la quale ciascuno di essi assume gli obblighi di tracciabilità dei flussi finanziari di cui alla suddetta legge. Il Consorzio verificherà l'inserimento di tale clausola nei suddetti contratti. A tal fine, l'Appaltatore è obbligato a trasmettere al RUP copia dei subcontratti.

18.7. L'Appaltatore si impegna altresì a dare immediata comunicazione alla Stazione Appaltante ed alla prefettura-ufficio territoriale del Governo della provincia competente della notizia dell'inadempimento della propria controparte (subappaltatore/subcontraente) agli obblighi di tracciabilità finanziaria.

18.8. Il mancato utilizzo del bonifico bancario o postale, ovvero degli altri strumenti idonei a consentire la piena tracciabilità delle operazioni, costituisce causa di risoluzione del presente Accordo Quadro ai sensi dell'art. 1456 cod. civ.

Art. 19. Interpretazione dell'Accordo Quadro e degli Appalti Specifici

19.1. In caso di norme dell'Accordo Quadro e/o degli Appalti Specifici tra loro non compatibili o apparentemente non compatibili, trovano applicazione in primo luogo le norme eccezionali o quelle che fanno eccezione a regole generali, in secondo luogo quelle maggiormente conformi alle

disposizioni legislative o regolamentari ovvero all'ordinamento giuridico, in terzo luogo quelle di maggior dettaglio e infine quelle di carattere ordinario.

19.2. L'interpretazione delle previsioni dell'Accordo Quadro e degli Appalti Specifici è fatta tenendo conto delle finalità dell'Accordo Quadro e dei risultati ricercati; per ogni altra evenienza trovano applicazione gli articoli da 1362 a 1369 cod. civ.

Art. 20. Documenti che fanno parte dell'Accordo Quadro

Faranno parte integrante e sostanziale dell'Accordo Quadro e degli Appalti Specifici, ancorché non materialmente allegati:

- (i) l'Elenco Prezzi Unitari;
- (ii) l'Offerta;

Art. 21. Riservatezza

21.1. L'Appaltatore assume l'obbligo di agire in modo che vengano mantenuti riservati i dati e le informazioni di cui venga in possesso, non li divulghi e non ne faccia oggetto di sfruttamento.

21.2. L'obbligo non concerne i dati che siano o divengano di pubblico dominio o che siano già in possesso dell'Appaltatore, nonché i concetti, le idee, le metodologie e le esperienze tecniche che l'Appaltatore sviluppa o realizza in esecuzione alle prestazioni contrattuali.

21.3. CISS, parimenti, assume l'obbligo di mantenere riservate le informazioni tecniche portate a sua conoscenza nello svolgimento del rapporto contrattuale.

Art. 22. Comunicazioni e notificazioni

22.1. A tutti gli effetti dell'Accordo Quadro e degli Appalti Specifici, tutte le comunicazioni e notificazioni da parte di CISS e del RUP rivolte all'Appaltatore si intenderanno regolarmente eseguite, ricevute e conosciute da quest'ultimo (anche se non lette), se comunicate a mezzo PEC all'indirizzo PEC cristina.colombo@varese.pecavvocati.it o al diverso indirizzo PEC che verrà comunicato in sostituzione del primo. A tali indirizzi PEC l'Appaltatore elegge il proprio domicilio digitale.

22.2. Ai fini di tutte le comunicazioni e notificazioni, CISS elegge domicilio fisico presso la propria sede legale in Omegna, Via Mazzini n. 96, e domicilio digitale all'indirizzo PEC ciss-cusio@pec.it

22.3. Le Parti possono altresì comunicare attraverso indirizzi di posta elettronica ordinaria reciprocamente comunicati.

Art. 23. Disposizioni finali

23.1. Le premesse e gli allegati fanno parte integrante e sostanziale del presente Accordo Quadro e quindi degli Appalti Specifici.

23.2. L'Appaltatore ha l'obbligo di osservare e far osservare tutte le disposizioni legislative e regolamenti vigenti, attinenti il Servizio di Supporto al RUP.

23.3. L'Appaltatore si impegna a garantire il rispetto delle disposizioni di cui al Regolamento UE 679/2016 e di tutti i provvedimenti attuativi o interpretativi emanati dal Garante in materia di tutela del diritto alla riservatezza dei dati personali e/o sensibili trattati nello svolgimento delle prestazioni oggetto del presente capitolato. L'Appaltatore sarà pertanto responsabile per tutti i danni derivati a

terzi dalla violazione delle suddette disposizioni verificatasi in dipendenza del trattamento dei dati personali e/o sensibili connesso all'esecuzione delle prestazioni.

23.4. I termini relativi al presente Accordo Quadro e agli Appalti Specifici saranno conteggiati secondo le regole previste dall'art. 155 c.p.c..

23.5. In tutti i casi in cui, per effetto di provvedimenti giurisdizionali resi in qualsiasi grado di giudizio, l'Accordo Quadro o gli Appalti Specifici dovessero essere dichiarati nulli, caducati o dovessero cessarne in qualsiasi modo gli effetti giuridici, l'Appaltatore avrà diritto esclusivamente alla remunerazione delle prestazioni effettivamente rese a favore del Consorzio, senza poter reclamare, a qualsiasi titolo, indennizzi o risarcimenti di ogni sorta, che devono pertanto intendersi rinunciati.

Art. 24. Varie e disciplina della privacy

24.1. Tutte le spese inerenti e conseguenti al presente contratto sono a carico dell'Appaltatore.

24.2. Le Parti danno atto che l'Appaltatore ha dichiarato in sede di gara di non essere assoggettato agli obblighi di assunzioni obbligatorie di cui alla L. n° 68/1999 e che non intende avvalersi del subappalto.

Art. 25. Tutela dei dati personali

25.1. L'Appaltatore prende atto della normativa sulla privacy di cui al Regolamento (UE) 2016/679 del Parlamento Europeo e del Consiglio del 27 aprile 2016 relativo alla protezione delle persone fisiche con riguardo al trattamento dei dati personali, di seguito "GDPR". Lo stesso dichiara di essere a conoscenza, ai sensi dell'art. 13 del GDPR, che i dati personali dallo stesso comunicati per la conclusione ed esecuzione del contratto sono raccolti e trattati dal Consorzio, quale Titolare, esclusivamente per tali finalità e per i correlati adempimenti normativi, amministrativi e contabili, mediante idonee modalità e procedure (anche informatizzate), attraverso il personale interno appositamente incaricato e tramite collaboratori esterni designati quali responsabili o incaricati del trattamento. L'Appaltatore prende atto che, relativamente ai dati personali trattati per la conclusione ed esecuzione del presente Contratto, la persona fisica cui si riferiscono i dati ("interessato") gode del diritto di accesso, rettifica, limitazione, cancellazione, portabilità ed opposizione (artt. 15 - 22 del GDPR), nonché del diritto di reclamo al Garante Privacy. E' onere dell'Appaltatore garantire la lecita utilizzabilità dei dati personali riguardanti, in via esemplificativa e non esaustiva, eventuali suoi rappresentanti, esponenti, dipendenti e collaboratori, che vengano comunicati a CISS ai fini della conclusione ed esecuzione del Contratto e, in particolare, il corretto adempimento degli obblighi di informativa nei confronti degli interessati oltre che, ove necessario, di raccolta del loro consenso, per quanto concerne il trattamento dei loro dati personali da parte di Società per i fini suddetti nei termini sopra evidenziati.

25.2. Ai fini del presente Contratto, nel trattamento dei dati personali relativi agli interessati destinatari del servizio, l'Appaltatore opera in qualità di Responsabile del trattamento dei dati personali, in virtù di quanto disposto dall'art. 28 del Reg. CE 679/2016.

25.3. Si rileva che l'Appaltatore esegue il trattamento dei dati personali di titolarità della Stazione Appaltante esclusivamente come implicita ed indiretta conseguenza delle attività e finalità strettamente inerenti allo svolgimento delle attività affidate all'Appaltatore di cui all'oggetto del presente contratto. La designazione a Responsabile del trattamento dei dati personali avviene con la

sottoscrizione per accettazione del presente contratto; tale sottoscrizione pertanto rende efficace a tutti gli effetti la nomina all'Appaltatore quale Responsabile del trattamento dei dati personali. Tale nomina è da ritenersi valida per tutta la durata delle operazioni di trattamento di cui sopra, e si intenderà revocata negli effetti in coincidenza dell'estinzione contrattuale a sostegno della stessa.

Il CISS

Dr. Angelo Barbaglia

L'Appaltatore

[•]

[•]
